

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 137/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN), nonché procedure per stabilire un elenco UE di tali navi. L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell'elenco.
- (2) Il primo elenco UE delle navi INN è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione⁽²⁾ e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011⁽³⁾, (UE) n. 1234/2012⁽⁴⁾ e (UE) n. 672/2013⁽⁵⁾.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'elenco UE comprende i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (4) Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all'aggiornamento periodico di elenchi delle navi INN conformemente alle loro rispettive norme⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 16.7.2013, pag. 6.

⁽⁶⁾ Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco INN 2013/2014 quale adottato nel corso della riunione annuale CCAMLR-XXXII del 23 ottobre - 14 novembre 2013; SEAFO: la SEAFO include nel proprio elenco INN gli elenchi CCAMLR, NEAFC-B e NAFO (elenco adottato nel corso della riunione del comitato di applicazione l'11 dicembre 2013); ICCAT: elenco INN 2013 quale adottato nel corso della riunione annuale del novembre 2013 (raccomandazione 11-18); IATTC: elenco 2013 quale adottato nel corso dell'85ª riunione della IATTC del giugno 2013; NEAFC: elenco INN B AM 2011-18 quale mantenuto nel corso della 32ª riunione annuale del novembre 2013; NAFO: elenco 2013 quale adottato nel corso della 35ª riunione annuale del settembre 2013; WCPFC: elenco delle navi INN adottato dalla WCPFC per il 2014, con effetto a decorrere dal 6 febbraio 2014, 60 giorni dopo la WCPFC10; IOTC: elenco delle navi INN adottato dalla IOTC, riesaminato in occasione della 17ª sessione della IOTC del 6-10 maggio 2013.

(5) Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, una volta ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l'elenco UE.

(6) La Commissione ha ricevuto gli elenchi aggiornati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(7) La nave «Marta Lucia R», che figurava nell'elenco stabilito o modificato dal regolamento (UE) n. 468/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011, (UE) n. 1234/2012 e (UE) n. 672/2013, è stata ritirata dall'elenco della Commissione interamericana per i tonnid tropicali (IATTC) nel corso della sua riunione del 10-14 giugno 2013 e dall'elenco della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico (ICCAT) con lettera circolare del 20 agosto 2013. Tale nave è da considerarsi ritirata dall'elenco UE a decorrere dal 20 agosto 2013.

(8) La nave «RED», che figurava nell'elenco stabilito o modificato dal regolamento (UE) n. 468/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011, (UE) n. 1234/2012 e (UE) n. 672/2013, è stata ritirata dall'elenco della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) il 14 novembre 2012, dall'elenco dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) il 21 dicembre 2012 e dall'elenco dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) nel corso della riunione del comitato di applicazione dell'11 dicembre 2013. Tale nave è da considerarsi ritirata dall'elenco UE a decorrere dall'11 dicembre 2013.

(9) Poiché la stessa nave può figurare nell'elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, l'elenco UE aggiornato deve comprendere i differenti nomi e/o bandiere stabiliti dalle rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

